

<b>Importi provvidenze economiche anno 2020</b>	
<b>Ciechi civili</b>	
Limite di reddito personale lordo annuo <b>per ciechi totali, ricoverati e non, e ciechi parziali ventesimalisti</b>	<b>Euro 16.982,49</b>
Limite di reddito personale lordo annuo ipovedenti gravi con solo assegno a vita <b>ad esaurimento</b>	<b>Euro 8.164,73</b>
Indennità di accompagnamento per ciechi totali <b>per 12 mensilità</b> <i>Nessun limite reddituale</i>	<b>Euro 930,99</b>
Indennità speciale <b>per ciechi parziali ventesimalisti per 12 mensilità</b> <i>Nessun limite reddituale</i>	<b>Euro 212,43</b>
Pensione <b>per ciechi totali ricoverati e ai ciechi parziali ventesimalisti per 13 mensilità</b> <i>Si a limite reddituale</i>	<b>Euro 286,81</b>
Pensione <b>per ciechi totali non ricoverati per 13 mensilità</b> <i>Si a limite reddituale</i>	<b>Euro 310,17</b>
Assegno a vita per ciechi ipovedenti gravi con solo assegno a vita <b>ad esaurimento per 12 mensilità</b> <i>Si a limite reddituale</i>	<b>Euro 212,86</b>
<b>Invalidi civili di età maggiorenni e fino al compimento del sessantasettesimo anno d'età**</b>	
Limite di reddito personale lordo annuo <b>per invalidi civili totali (100%)</b>	<b>Euro 16.982,49</b>
Pensione di inabilità <b>per invalidi civili totali (100%) per 13 mensilità</b> <i>Si a limite reddituale</i>	<b>Euro 286,81</b>
Indennità di accompagnamento <b>per invalidi civili totali</b>	<b>Euro 520,29</b>

<b>(100%) e parziali ma solo per effetto della concausa della cecità parziale</b> (Corte Costituzionale n. 346/1989) <b>per 12 mensilità</b> <i>Nessun limite reddituale</i>	
Limite di reddito personale lordo annuo <b>per invalidi civili parziali (dal 74%)</b>	<b>Euro 4.926,35</b>
Assegno mensile di assistenza <b>per invalidi civili parziali (dal 74%) per 13 mensilità</b> <i>Si a limite reddituale</i>	<b>Euro 286,81</b>
<b>Invalidi civili al 100 minori di diciotto anni</b>	
Indennità di accompagnamento <b>per invalidi civili totali (100%) e parziali ma solo per effetto della concausa della cecità parziale</b> (Corte Costituzionale n. 346/1989) <b>per 12 mensilità</b> <i>Nessun limite reddituale</i>	<b>Euro 520,29</b>
<b>Indennità di frequenza (Invalidi civili parziali dal 74%)</b>	
Limite di reddito personale lordo annuo <b>per invalidi civili parziali minorenni (dal 74%)</b>	<b>Euro 4.926,35</b>
Indennità di frequenza minorenni fino <b>ad un massimo di 12 mensilità</b> <i>Si a limite reddituale</i>	<b>Euro 286,81</b>
<b>Invalidi civili di età superiore al sessantasettesimo anno d'età**</b>	
Limite di reddito personale lordo annuo <b>per invalidi civili totali (100%)</b>	<b>Euro 16.982,49</b>
Limite di reddito personale lordo annuo <b>per invalidi civili parziali (dal 74%)</b>	<b>Euro 4.926,35</b>
Assegno sociale <b>(sostitutivo delle prestazioni previste per</b>	<b>Euro 374,48</b>

<p><b>invalidi civili totali e parziali) per 13 mensilità</b>  <b>Si a limite reddituale.</b>  <b>Nota bene:</b>  <b>1) SE SI ERA GIÀ RICONOSCIUTI INVALIDI PRIMA DEI 67 ANNI:</b>  L'assegno sociale spetta automaticamente a chi è già stato riconosciuto invalido civile. Per la determinazione dei limiti di reddito ci si riferisce a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui si godeva e si considerano <b>soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge)</b>. Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione delle prestazioni per invalidità civile.  <b>2) SE SI VIENE RICONOSCIUTI INVALIDI DOPO I 67 ANNI:</b>  Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini 67enni, con gli stessi limiti reddituali previsti per l'assegno sociale o la pensione sociale, però in questo caso <b><u>verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge.</u></b></p>	
<p>Indennità di accompagnamento <b>per invalidi civili totali (100%) e parziali ma solo per effetto della concausa della cecità parziale</b> (Corte Costituzionale n. 346/1989) <b>per 12 mensilità</b>  <b>Nessun limite reddituale</b></p>	Euro 520,29
<b>Sordi civili</b>	
Limite di reddito personale lordo annuo <b>per sordi civili</b>	Euro 16.982,49
Pensione <b>per sordi civili per 13 mensilità</b>	Euro 286,81

<b><i>Si a limite reddituale</i></b>	
Indennità di comunicazione <b>per 12 mensilità</b> <b><i>Nessun limite reddituale</i></b>	<b>Euro 258,00</b>
<b>Sordi civili di età superiore al sessantasettesimo anno d'età**</b>	
Limite di reddito personale lordo annuo <b>per sordi civili</b>	<b>Euro 16.982,49</b>
Assegno sociale <b>(sostitutivo della pensione sordi civili) per 13 mensilità</b> <b><i>Si a limite reddituale</i></b>	<b>Euro 374,48</b>
Indennità di comunicazione <b>per 12 mensilità</b> <b><i>Nessun limite reddituale</i></b>	<b>Euro 258,00</b>

Legenda:

(\*) percentuale previsionale di aumento degli importi in pagamento rispetto allo scorso anno- Decreto Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 15 novembre 2019 (GU n. 278 del 27/11/2019).

(\*\*) **innalzamento dell'età anagrafica a decorrere da gennaio 2019**- Messaggio Inps n. 4570/2018

**Nota bene: Tutti gli importi in Tabella sono al netto di eventuali maggiorazioni sociali.** A tali importi base si aggiungono poi gli aumenti previsti dall'articolo 67 della legge n. 448 del 1998, dall'art. 70, comma 6, della Legge 388/2000- Finanziaria 2001 e dall'Incremento al milione previsto dall'art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall'art. 5, comma 5, della Legge N. 127/2007. Questi aumenti però vengono concessi in presenza di precisi vincoli sui redditi personali e, soprattutto, coniugali che ogni anno vengono fissati dall'Inps sulla base dell'andamento del tasso di inflazione.

Riferimenti: **Circolare INPS N. 147 dell'11 dicembre 2019- Rinnovo pensioni 2020**